Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA** *L. 0,60*

Anno LXV — **Roma — Giovedì, 7 agosto 1924** — **Numero 185**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO.

Oggi sono stati pubblicati i supplementi straordinari nn. 2, 3, 6, 7, 9, 13, 14, 15 alla *Gazzetta Ufficiale* del Regno, contenenti le nuove tariffe d'estimo dei terreni delle provincie di Ancona, Aquila, Avellino, Bari, Benevento, Cagliari, Caltanissetta e Campobasso.

Essi possono acquistarsi presso la Libreria dello Stato e presso le sopraindicate librerie concessionarie della vendita delle pubblicazioni statali, ai seguenti prezzi:

Supplemento	N. 2	provincia	di	Ancona	L. 1 —
»	» 3	»	»	Aquila	» 2.50
»	» 6	»	»	Avellino	» 2 —
»	» 7	»	»	Bari	» 1 —
»	» 9	»	»	Benevento	» 1 —
»	» 13	»	»	Cagliari	» 2 —
»	» 14	»	»	Caltanissetta	» 1 —
»	» 15	»	»	Campobasso	» 1.50

Si avverte che, per le disposizioni in vigore, detti supplementi straordinari non vengono distribuiti agli abbonati alla *Gazzetta Ufficiale.*

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

GRAN MAGISTERO MAURIZIANO E DELLA CORONA D'ITALIA

Rettifica.

A parziale rettifica di quanto venne pubblicato nel n. 111 della *Gazzetta Ufficiale* del Regno in data 10 maggio 1924, il conferimento della onorificenza di ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia al signor Onofri Erminio, agente superiore delle imposte dirette, collocato a riposo, che ebbe luogo con R. decreto del 6 gennaio 1924, deve intendersi come non avvenuto in base al terzo capoverso dell'art. 13 del regolamento 17 marzo 1878.

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1206.

REGIO DECRETO 26 giugno 1924, n. 1204.

Approvazione del regolamento per la produzione ed il commercio del seme bachi da seta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per le finanze, per gli affari esteri e per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta, visto, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 giugno 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CORBINO — FEDERZONI — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1924.
Atti del Governo, registro 227, *foglio* 18. — GRANATA.

Regolamento per l'esecuzione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge Luogotenenziale 9 maggio 1918, n. 1382, che stabilisce norme per la produzione e il commercio del seme bachi da seta.

Art. 1.

Chiunque intenda avere l'autorizzazione di cui all'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n 1512, deve presentare domanda al Ministero dell'economia nazionale.

La domanda deve dichiarare e dimostrare:

a) che la potenzialità di produzione annua dello stabilimento per il quale l'autorizzazione è chiesta, non è inferiore a 500 oncie di seme da preparare per le razze pure o a 1500 oncie per le razze incrociate;

b) che lo stabilimento è fornito dei locali, del personale e dei mezzi adatti, a norma dell'art. 2 della legge, per produrre col sistema cellulare, la quantità di seme che si dichiara voler preparare, e per assicurarne la conservazione;

c) che la ditta è iscritta o ha presentato istanza di iscrizione alla Camera di commercio e industria del luogo, quale preparatrice di semi bachi.

Art. 2.

Le ditte autorizzate alla preparazione e alla vendita del seme bachi ai sensi dell'art. 1 della legge 28 giugno 1923, n. 1512 e quelle dispensate dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 3 della legge stessa, hanno l'obbligo di fornire tutti gli elementi richiesti ai fini del controllo, ai funzionari all'uopo incaricati, anche in rapporto alle disposizioni dell'art. 4 e dell'art 11 della legge.

Art. 3.

Sarà ritenuto personale tecnico competente, ai fini della disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge, quello che abbia conseguito almeno il diploma di abilitazione a confezionatore di semi bachi dopo aver frequentato corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori agrari di Milano, Perugia e Portici, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la Regia sazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno.

Ai fini degli articoli 3 e 4, capoverso, della legge 28 giugno 1923, n. 1512, la dispensa dalla autorizzazione, concessa agli stabilimenti che si trovino nelle condizioni previste dal 1° comma dell'art. 3 della legge, sarà definitiva, salva la sanzione della revoca prevista per i casi di infrazione alle disposizioni della legge, quando gli stabilimenti medesimi, entro il termine di cinque anni, a partire dal 28 giugno 1923, abbiano dato al Ministero dell'economia nazionale la dimostrazione che il proprio personale tecnico direttivo è provvisto almeno del diploma conseguito a sensi del comma precedente.

Art. 4.

Per l'ammissione ai corsi speciali di cui all'articolo precedente è richiesta la licenza di liceo, d'istituto tecnico, di scuola speciale o media di agricoltura. In mancanza di tali titoli, l'ammissione potrà essere concessa agli aspiranti che superino prove scritte ed orali di esame di fisica, chimica, zoologia e botanica, secondo i programmi delle scuole medie di secondo grado.

I corsi speciali presso le cattedre di bachicoltura dei Regi istituti superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici, presso la Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e presso la Regia stazione di gelsicoltura e di bachicoltura di Ascoli Piceno, devono comprendere insegnamenti di embriologia e morfologia, di fisiologia, compreso lo studio delle influenze del mezzo ambiente, di patologia, compresa la microbiologia, di genetica, di economia dell'industria bacologica e serica, ed applicazioni pratiche.

Gli insegnamenti e le applicazioni pratiche debbono comprendere serie rispettive di lezioni ed esercitazioni.

Art. 5.

La sorveglianza e il controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme bachi, di cui all'art. 11 della legge, sarà esercitata a mezzo di uno o più istituti governativi che saranno designati con decreto del Ministro per l'economia nazionale.

Ciascuno stabilimento ammesso a preparare seme bachi deve presentare, entro l'aprile di ciascun anno, all'istituto governativo che, giusta il precedente comma, sarà stato designato per la sorveglianza sullo stabilimento medesimo, l'elenco delle località dove compie gli allevamenti per la riproduzione e la sfarfallatura, indicando, per ciascun allevamento, la quantità e la qualità di seme che vi impiega.

Nel caso che o gli allevamenti o la sfarfallatura abbiano luogo in località sottoposte alla sorveglianza di istituti diversi, gli elenchi di cui sopra dovranno essere trasmessi a ciascuno di detti istituti.

Art. 6.

La prescrizione di cui all'art 5 della legge riguarda anche il seme preparato da stabilimenti italiani impiantati all'estero.

Per seme preparato a sistema cellulare e per seme deposto in celle, di cui agli articoli 2 e 5 della legge, si intende il seme comunque preparato in deposizioni isolate accompagnate dalle relative farfalle, in modo che sia sempre possibile riconoscere per ognuna di essa la rispettiva deposizione di uova.

Si intende altresì che le singole deposizioni dovranno essere selezionate mediante esame microscopico delle relative farfalle.

Art. 7.

La vendita del seme bachi può essere fatta, dagli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 1 della legge o dispensati ai sensi dell'art. 3, oltre che direttamente anche a mezzo di rappresentanti.

L'elenco di tali rappresentanti deve essere, annualmente, comunicato entro il mese di marzo, all'istituto governativo incaricato della sorveglianza e del controllo, di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Chiunque riceva seme per la vendita deve essere denunciato come rappresentante, dallo stabilimento che fornisce il seme, e deve venderlo senza modificarne la condizionatura originale.

La vendita del seme estero, può essere fatta solo da stabilimenti funzionanti nel Regno autorizzati e dispensati dall'autorizzazione, e dai loro legittimi rappresentanti.

Tale seme estero può essere venduto sia ancora in celle che sgranato e selezionato; o chiuso giusta l'articolo seguente, ma in ogni caso deve essere indicata la provenienza del seme stesso.

Per il seme estero venduto sgranato o schiuso si intende ricadere sullo stabilimento venditore ogni responsabilità per eventuali riscontrate infezioni pebrinose, o comunque per cattiva confezione o conservazione.

Art. 8.

I telaini, le scatole e i sacchetti in cui è contenuto il seme per la vendita devono essere chiusi in guisa da non poter essere manomessi.

La quantità del contenuto di ciascuno, è espressa in grammi e in oncie. L'oncia s'intende di 30 grammi: per le qualità prodotte da incroci di femmina gialla indigena con maschio asiatico, il peso dell'oncia oscillerà da 33 a 36 grammi.

Quando si tratti di seme prodotto di incroci deve essere dichiarata la razza di ognuno dei due sessi.

La vendita del seme in celle deve essere fatta con indicazione del numero delle celle, che costituiscono la partita.

Per la vendita del seme schiuso (bacolini) la merce deve essere accompagnata da certificato indicante il produttore e il venditore, la qualità e quantità del seme espressa in grammi e in oncie.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano allo scambio e alla vendita di seme fra stabilimenti ammessi alla produzione e alla vendita del seme medesimo.

Art. 9.

Gli accertamenti dell'osservanza dell'art. 5 della legge e del primo comma dell'art. 6 del presente regolamento sono fatti dagli uffici doganali di confine.

Il seme non condizionato in deposizioni isolate accompagnate dalle relative farfalle non è ammesso alla importazione.

L'ufficio di dogana redige verbale e ne invia copia al Ministero dell'economia nazionale.

Il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di autorizzare, tuttavia, l'introduzione nel Regno di piccole quantità di seme bachi provenienti dall'estero, anche se non siano in celle o in deposizioni comunque isolate accompagnate dalle relative farfalle, allorchè le partite medesime servano per studio od esperimenti, e siano indirizzate ai laboratori di bachicoltura dei Regi istituti superiori di agricoltura di Milano, Perugia e Portici o alla Regia stazione bacologica sperimentale di Padova o alla Regia stazione di gelsicoltura di Ascoli Piceno.

Art. 10.

Le ispezioni di controllo agli stabilimenti autorizzati alla preparazione del seme bachi e ai luoghi di deposito per la vendita, sono dirette ad accertare l'osservanza delle prescrizioni della legge e del presente regolamento e di ogni altra norma riconosciuta notoriamente efficace alla buona preparazione e conservazione del seme, quali, l'utilizzazione per la riproduzione di partite che non presentino manifesti i sintomi di flaccidezza, la conservazione delle celle e del seme in locali non umidi e bene aereati e la conservazione del seme medesimo secondo le razionali regole di ibernazione.

Art. 11.

Per l'accertamento della sanità del seme destinato alla vendita e selezionato i funzionari e gli incaricati della vigilanza e del controllo hanno facoltà di fare prelevamenti di campioni di tutte le marche prodotte dallo stabilimento. I campioni, a norma dell'articolo 12 della legge, saranno di circa quattro grammi ciascuno.

Il prelevamento è fatto in contraddittorio del proprietario o di un suo rappresentante o di altra persona addetta allo stabilimento o deposito del seme, e, in mancanza, di ufficio.

Fatto il prelevamento, i funzionari e gli incaricati della vigilanza racchiudono i campioni in involucri sigillati e firmati dagli intervenuti.

Dei due campioni prelevati di ogni marca, a norma dell'art. 12 della legge, uno sarà trasmesso, a cura del funzionario, o incaricato che esegue l'ispezione, ad uno degli istituti governativi designati per la prima analisi, ai termini del succitato art. 12 della legge, e l'altro all'istituto designato, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo, per l'eventuale analisi definitiva.

Del prelevamento dei campioni e delle successive operazioni deve essere redatto apposito verbale, dal quale dovrà anche risultare la quantità di seme della partita cui il campione prelevato corrisponde.

Il giudizio dell'istituto che procede alla prima analisi deve essere da questo comunicato alla ditta, agli effetti della eventuale distruzione del seme risultato infetto, come agli articoli 14 della legge e 15 del presente regolamento, con lettera raccomandata entro il mese di febbraio.

Comunque il prelevamento dei campioni può essere eseguito anche posteriormente al febbraio e ciò agli effetti delle altre sanzioni previste dagli articoli 15 e 18 della legge.

Art. 12.

La contestazione del produttore alla decisione della prima analisi deve essere presentata all'istituto governativo designato secondo l'ultimo comma dell'art. 12 della legge, entro 5 giorni dalla notificazione della decisione.

La decisione dell'istituto, sempre agli effeti della eventuale distruzione del seme, deve essere comunicata con lettera raccomandata alla ditta entro 15 giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione.

Art. 13.

La tassa di cui all'art. 13 della legge sarà corrisposta mediante l'apposizione di marche speciali che saranno applicate, in ragione di cent. 10 ad oncia, sulle scatole, telaini, sacchetti ecc., che contengono il seme posto in vendita, e, per il caso di vendita di seme schiuso (bacolini), sul certificato che, a norma dell'art. 7 del presente regolamento, deve accompagnare la merce. Per il caso di vendita di celle le marche saranno applicate sulla dichiarazione di cui al comma 4° dell'art. 7 citato. Agli effetti della corresponsione della tassa, numero cento deposizioni si ritengono equivalenti ad un'oncia di seme e le marche saranno applicate in proporzione.

Le marche dovranno essere annullate con timbro indicante l'anno di vendita.

Saranno emesse marche da cent. 10, da cent. 5, da cent. 2 e mezzo e da cent. 1 e un quarto corrispondenti ai pesi più in uso per la vendita e cioè: l'oncia, mezza oncia, un quarto di oncia, e un ottavo di oncia.

Le marche dovranno essere chieste al Ministero dell'economia nazionale, previo invio dell'importo corrispondente alle marche desiderate.

Il Ministero dell'economia nazionale verserà le somme inviategli in conto di apposito capitolo del bilancio dell'entrata.

Art. 14.

Con i fondi stanziati nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale, in dipendenza dell'art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, il Ministero provvederà:

a) alle spese occorrenti per la sorveglianza sugli allevamenti ed ai locali di confezione e conservazione del seme e per il prelevamento, dei campioni di seme, sia col rimborso delle spese ferroviarie e la corresponsione di indennità giornaliere, da commisurarsi secondo le disposizioni in vigore, ai funzionari o incaricati della sorveglianza e prelevamento dei campioni di cui sopra, sia col rimborso di piccole spese (postali ed altro) occorse ai funzionari od incaricati nella esplicazione delle mansioni di cui sopra;

b) alle spese tutte inerenti all'analisi dei campioni di seme prelevati;

c) alla fornitura di fascette di controllo da applicarsi agli involucri in cui il seme viene posto in vendita, ove l'applicazione di esse si renda necessaria;

d) ad ogni altra spesa inerente alla applicazione della legge 28 giugno 1923, n. 1512, e del presente regolamento.

Per la erogazione delle spese di cui sopra, nei limiti della legge di contabilità dello Stato, il Ministero dell'economia nazionale ha facoltà di fare aperture di credito a favore dei funzionari delegati, oppure di effettuare i pagamenti mediante ordinativi diretti sulle tesorerie dello Stato.

Art. 15.

La distruzione del seme dichiarato infetto, in seguito al risultato delle analisi di cui all'art. 12 della legge, è disposta dall'Istituto governativo che esercita il controllo sullo stabilimento e deve essere effettuata entro 10 giorni.

La distruzione è disposta per la intera quantità del seme cui l'accertamento si riferisce e sarà effettuata alla presenza dell'ispettore che prelevò il campione o, in sua assenza, di altra persona designata dal Ministero dell'economia nazionale.

La distruzione del seme confezionato per la vendita, da chi non sia autorizzato ai sensi dell'art. 1 della legge o dispensato dall'autorizzazione ai sensi dell'art 3, è disposta dal Ministero dell'economia nazionale e sarà eseguita immediatamente da apposito incaricato, assistito, ove occorra, dalla forza pubblica, per tutte le quantità e qualità di seme prodotto.

La distruzione del seme venduto da venditori ambulanti sarà fatta pure immediatamente, dall'agente, ispettore o incaricato che accerta e contesta la contravvenzione al venditore ambulante.

Art. 16.

Le attribuzioni demandate dall'art. 18 della legge, terzo comma, al Comitato per gli interessi serici, stato soppresso con R. decreto 29 marzo 1923, n. 985, sono devolute al Ministero dell'economia nazionale, a norma del R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2700.

Art. 17.

La legge 28 giugno 1923, n. 1512, e il presente regolamento avranno effetto a partire dal trentesimo giorno dopo la pubblicazione di questo regolamento nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Disposizione transitoria.

Art. 18.

Per il personale tecnico direttivo degli stabilimenti di cui al capoverso dell'art. 3 del presente regolamento è ammessa, ai fini dello stesso articolo, equipollenza di titoli, da giudicarsi, inappellabilmente, caso per caso, entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, da un Collegio composto dei direttori della Regia stazione bacologica sperimentale di Padova e della Regia stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno e da un professore di un istituto superiore di istruzione designato dal Ministero dell'economia nazionale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri: MUSSOLINI.
Il Ministro per l'economia nazionale: CORBINO.
Il Ministro per l'interno: FEDERZONI.
Il Ministro per le finanze: DE' STEFANI.
Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto: OVIGLIO

Numero di pubblicazione 1207.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1207.

5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 5ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Per provvedere a necessità straordinarie di servizio dell'Amministrazione del Debito pubblico si rende indispensabile una maggiore prestazione d'opera da parte del personale di quegli uffici.

Per provvedere al pagamento di tali prestazioni occorre far luogo all'assegnazione nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario in corso, della somma di L. 100,000.

Parimenti, per l'invio di sussidi a connazionali disoccupati in Albania, si manifesta la necessità di apposito fondo in bilancio, che, in relazione al fabbisogno, è determinato in L. 100,000.

Il Consiglio dei Ministri, riconosciuto che tali spese rispondono ad occorrenze urgenti e inderogabili, ha deliberato, ai sensi della facoltà prevista dall'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, di attingere al fondo di riserva per le spese impreviste la complessiva somma di L. 200,000, autorizzandone l'assegnazione, per la rispettiva competenza, ai bilanci passivi dei Ministeri delle finanze e degli affari esteri, secondo dispone il seguente schema di decreto che mi onoro di rassegnare all'Augusta sanzione della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 536,000, rimane disponibile la somma di L. 14,464,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 5ª prelevazione nella somma di L. 200 000 da assegnare, ripartitamente, ai seguenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri infraindicati per l'esercizio finanziario medesimo.

Ministero delle finanze:

Cap. n. 450-*ter* (di nuova istituzione) - Premi di operosità e di rendimento al personale di ruolo e fuori ruolo e retribuzioni al personale giornaliero per lavori di revisione delle contabilità e preparazione di pagamenti di rendite nominative da effettuarsi presso la centrale del debito pubblico . . . . L. 100,000

Ministero degli affari esteri:

Cap. n. 89 (aggiunto) (in conto competenza) - Assegnazione per spese civili e politiche del Regio consolato generale italiano a Spalato L. 100,000

L. 200,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 24. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1208.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 19 luglio 1924, n. 1206.

4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 19 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 4ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTA',

Per l'aquisto di un'autovettura di servizio a disposizione della Regia rappresentanza d'Italia in Vienna, si rende necessaria l'assegnazione nel bilancio del Ministero degli affari esteri della somma di L. 52,000.

Poichè la spesa non può essere dilazionata, e per il carattere straordinario che riveste non può far carico alle normali assegnazioni di bilancio, il Consiglio dei Ministri ha considerato l'opportunità di provvedervi, giusta la facoltà prevista dall'art. 42 del Regio decreto 18 novembre 1923, n 2440, sulla contabilità generale dello Stato, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio del Ministero delle finanze.

Il seguente schema di decreto che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra autorizza l'indicato prelevamento e la maggiore assegnazione di L. 52,000 al cap. n. 29 del bilancio del Ministero degli affari esteri.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in lire 484,000, rimane disponibile la somma di L. 14,516,000;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 4ª prelevazione nella somma di L. 52,000 da assegnare al cap. n. 29: « Spese eventuali all'estero », dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario medesimo.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 19 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1924
Atti del Governo, registro 227, foglio 23. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1209.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1208.

6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste, stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 6ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Il Governo ha ravvisato la necessità di concedere al Corpo nazionale dei giovani esploratori un contributo di L. 50,000, allo scopo di permettere che una rappresentanza di esso partecipi, nel prossimo agosto, alla grande adunata mondiale degli « Scouts » che avrà luogo in Copenaghen.

Poichè, per la somma indicata, è a farsi luogo ad apposito stanziamento in bilancio, può provvedersi al riguardo attingendo al fondo di riserva per le spese impreviste, ai sensi della facoltà accordata con l'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

Il seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre alla Augusta sanzione della Maestà Vostra, autorizza il prelevamento dal detto fondo e l'assegnazione occorrente ad apposito nuovo capitolo del bilancio del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1924-25.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 736,000 rimane disponibile la somma di L. 14,264,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una 6ª prelevazione nella somma di L. 50,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario medesimo, al capitolo di nuova istituzione n. 53-ter: « Contributo dello Stato per la partecipazione di una rappresentanza italiana alla grande adunata mondiale degli « Scouts » a Copenaghen ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1924
Atti del Governo, registro 227, foglio 25. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1210.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 25 luglio 1924, n. 1209.

7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste stanziato nel bilancio del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario 1924-25.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re, in udienza del 25 luglio 1924, sul decreto che autorizza una 7ª prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1924-25.

MAESTÀ,

Per il pagamento di assegni e indennità di missione dovute ai funzionari addetti alla segreteria del Commissariato per i servizi della marina mercantile, la quale resta provvisoriamente in funzioni ai sensi del R. decreto 1° maggio 1924, n. 873, non esiste stanziamento di fondi nel bilancio del competente dicastero.

Al riguardo può essere provveduto, giusta la facoltà di cui all'art. 42 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, facendo ricorso al fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nel bilancio passivo del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25.

Col seguente schema di decreto, che mi onoro di sottoporre all'Augusta sanzione della Maestà Vostra, viene, pertanto, autorizzato il prelevamento dall'indicato fondo di riserva della occorrente somma di L. 10,000, e l'assegnazione della medesima ad apposito capitolo di nuova istituzione nel bilancio del Ministero delle comunicazioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 42 delle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, approvate con R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto in L. 15,000,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-1925, in conseguenza delle prelevazioni già autorizzate in L. 786,000, rimane disponibile la somma di L. 14,214,000;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto al capitolo n. 326 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1924-25, è autorizzata una settima prelevazione nella somma di lire 10,000 da assegnare nello stato di previsione della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario medesimo al capitolo di nuova istituzione n. 31-*bis*-A: « Assegni e indennità di missione per gli addetti alla segreteria del Ministro per la parte relativa alla marina mercantile ».

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 25 luglio 1924.

VITTORIO EMANUELE.

DE' STEFANI.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 agosto 1924.
Atti del Governo, registro 227, foglio 26. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1211.

REGIO DECRETO 10 luglio 1924, n. 1205.

Modificazioni allo statuto della Cassa di risparmio di San Miniato.

N. 1205. R. decreto 10 luglio 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, vengono modificati alcuni articoli dello statuto organico della Cassa di risparmio di San Miniato.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1924.

Numero di pubblicazione 1212.

REGIO DECRETO 19 giugno 1924, n. 1203.

Modificazioni allo statuto della scuola professionale Carlo Menotti, in Val Marchirolo.

N. 1203. R. decreto 19 giugno 1924, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, sono approvate alcune modificazioni allo statuto della scuola professionale Carlo Menotti, in Val Marchirolo.

Visto, *Il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 agosto 1924.

DECRETI MINISTERIALI 9 marzo e 27 aprile 1924.

Nomenclatura e classificazione delle cose per i trasporti a P. V.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) alla voce:

« *Barre o verghe di acciaio speciale* cioè acciaio contenente uno o più dei seguenti metalli: vanadio, tungsteno, cromo, molibdeno in quantità maggiore dell'1 % 45 — — — »

sono da aggiungere le classi 51 per le spedizioni vincolate al peso minimo di 5 tonnellate e 53 per le spedizioni vincolate al peso minimo di 10 tonnellate.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 9 marzo 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici: CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze: A. DE' STEFANI.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

DI CONCERTO COL

MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) deve essere aggiunta la voce:
— cunicoli per la protezione di cavi sotterranei 64, 68, 74, 75.

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO COL
MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;
Sentito il Commissario straordinario delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Art. 1.

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a P. V. (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) deve essere aggiunta la voce:
Saggina (steli di) — vedi alleg. 7, categ. 4ª ... 55, 64, 66, —

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 aprile 1924.

Il Ministro per i lavori pubblici:
CARNAZZA.

Il Ministro per le finanze:
A. DE' STEFANI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di San Remo e Ranziano.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

Veduto il R. decreto 24 aprile 1924, col quale venne nominato Regio commissario presso il comune di San Remo il sig. cav. rag. Raffaele Fiamingo;
Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico, 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione della finanza comunale;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di San Remo è prorogato di tre mesi.

Imperia, addì 1° agosto 1924.

p. *Il Prefetto*: FERRARIO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DEL FRIULI

Veduto il R. decreto 3 aprile 1924, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Ranziano;
Veduta la legge comunale e provinciale testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificato col R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;
Ritenuto che il Commissario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi e che la situazione dei partiti locali non consente, d'altro canto, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Ranziano è prorogato di tre mesi e cioè fino al 26 settembre 1924.

Udine, addì 2 agosto 1924.

Il Prefetto: NENCETTI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitorie.

Il giorno 1° corrente, in Perledo, provincia di Como, e in Chiuppano, provincia di Vicenza, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche, rispettivamente di 2ª e 3ª classe, con orario limitato di giorno.

Roma, 5 agosto 1924.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 180

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 6 agosto 1924

	Media		Media
Parigi	123 93	Belgio	112 74
Londra	101 406	Olanda	8 78
Svizzera	428 02	Pesos oro	17 60
Spagna	308 02	Pesos carta	7 56
Berlino	—	New-York	22 729
Vienna	0 0319	Oro	438 56
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	84 26
	3.50 % » (1902)	79 —
	3.00 % lordo	54 50
	5.00 % netto	97 27
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	84 37

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Perdita di certificati.

1ª pubblicazione.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a quest'Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che, sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 % vecchio	937439	Venanzi Feliciano fu Antonio, domiciliato a Scopoli, frazione del comune di Foligno (Perugia), vincolata . . . . L.	10 —
4.50 %	49487	Opera Pia orfanotrofio Andreoli di Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . . . »	120 —
Id.	47928	Opera Pia San Francesco di Sales in Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . . »	27 —
Id.	47929	Opera Pia Monte dei poveri in Lequile (Lecce), amministrata dalla Congregazione di carità . . . . »	30 —
3.50 %	789623	Piccaluga Umberto di Giovanni, domiciliato a Casale Monferrato (Alessandria) . . . . »	175 —
Consolidato 5 % vecchio	919884 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Prole nascitura da Perrone Enrico fu Domenico, domiciliato in Castigliole d'Asti (Alessandria) . . » per l'usufrutto: Perrone Enrico fu Domenico.	350 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso il 25 novembre 1923 dalla sezione di Regia tesoreria di Trento	7240	Dusatti Giuseppina vedova Benedetti, domiciliata a Rovereto (Borgo Lucco) . . . . (capitale) »	500 —
3.50 %	136719 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Orfanotrofio femminile Marianna De Capoa, in Campobasso, rappresentato dal presidente . . . » per l'usufrutto: Lucia Floriano fu Felice.	210 —
Id.	592178	Orfanotrofio femminile «Contessa Marianna De Capoa» in Campobasso . . . . »	3,640 —
4.50 %	659	Orfanotrofio femminile Contessa De Capoa in Campobasso »	13,065 —
Id.	14899	Intestata come la precedente . . . . »	3 —
Id.	35786	Orfanotrofio femminile «Contessa Marianna De Capoa», in Campobasso . . . . »	7,377 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie rilasciato il 10 novembre 1923 dalla delegazione del tesoro di Udine.	23915	Zecchin Vittoria fu Luigi, domiciliata a Maniago (Moline) (capitale) . . . . »	3,500 —
3.50 %	4745 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Santeramo Colle (Bari) . . . . » per l'usufrutto: Giuseppe Simone fu Mario.	304.50
Id.	4746 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Spilotros Vitantonio fu Cosimo.	21 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	551586 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . L. per l'usufrutto: Simone Giuseppe fu Mario.	31.50
Id.	556795 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	66.50
Id.	570062 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	59.50
Id.	597366 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come la proprietà precedente . . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	14 —
Id.	602226 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	122.50
Id.	613770 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	119 —
Id.	628882 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	133 —
Id.	596262 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	217 —
Id.	631824 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	119 —
Id.	661636 solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Intestata come alla proprietà precedente . » per l'usufrutto: Intestata come all'usufrutto precedente.	269.50
Id.	705278	Opera Pia Pietà amministrata dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . »	3.50
Id.	372483	Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari), vincolata »	178.50
Consolidato 5 %	32150	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	70 —
Id.	32151	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Id.	52578	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . . »	280 —
Id.	79822	Opera Pia orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . »	15 —
Id.	79823	Opera Pia legato Tangorra in Santeramo in Colle (Bari) . »	35 —
Id.	115445	Orfanotrofio calabrese in Santeramo (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	95 —
Id.	115446	Intestata come la precedente . . . . »	75 —
Id.	115447	Intestata come la precedente . . . . »	250 —
Id.	124519	Intestata come la precedente . . . . »	240 —
Id.	124520	Intestata come la precedente . . . . »	265 —
Id.	124521	Intestata come la precedente . . . . »	10 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Consolidato 5 %	124522	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . L.	10 —
Id.	152148	Opera Pia orfanotrofio calabrese in Santeramo (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . »	170 —
Id.	152149	Intestata come la precedente . . . . »	210 —
Id.	152150	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Id.	152151	Intestata come la precedente . . . . »	95 —
Id.	152152	Intestata come la precedente . . . . »	490 —
Id.	152153	Intestata come la precedente . . . . »	50 —
Id.	152154	Intestata come la precedente . . . . »	150 —
Id.	152155	Intestata come la precedente . . . . »	40 —
Id.	152156	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	152157	Intestata come la precedente . . . . »	120 —
Id.	183265	Orfanotrofio calabrese in Santeramo in Colle (Bari), amministrato dalla locale Congregazione di carità . . . . »	265 —
Id.	183266	Intestata come la precedente . . . . »	220 —
Id.	183267	Intestata come la precedente . . . . »	135 —
Id.	191540	Intestata come la precedente . . . . »	420 —
Id.	199948	Intestata come la precedente . . . . »	10 —
Id.	216526	Intestata come la precedente . . . . »	20 —
Id.	216527	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	216528	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	256593	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	274522	Intestata come la precedente . . . . »	505 —
Id.	274523	Intestata come la precedente . . . . »	305 —
Id.	274524	Intestata come la precedente . . . . »	30 —
Id.	293133	Intestata come la precedente . . . . »	70 —
Id.	293134	Intestata come la precedente . . . . »	205 —
Id.	293135	Intestata come la precedente . . . . »	165 —
Id.	8965	Congregazione di carità in Santeramo in Colle (Bari) . . »	260 —
Id.	306730	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . »	350 —
Id.	306731	Intestata come la precedente . . . . »	15 —
Id.	326567	Orfanotrofio calabrese amministrato dalla Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . . . »	90 —
4.50 %	6418	Opera Pia Pietà in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . . »	81 —
Id.	6419	Opera Pia Purgatorio in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	234 —
Id.	6420	Opera Pia Rosario in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	39 —

CATEGORIA del debito	NUMERO di inscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
4.50 %	6436 assegno provvisorio	Opera Pia Pietà in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . L.	1.46
Id.	6437 assegno provvisorio	Opera Pia Purgatorio in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . »	0.36
Id.	6438 assegno provvisorio	Opera Pia Rosario in Santeramo in Colle (Bari), amministrata dalla locale Congregazione di carità . . . . . »	0.06
Consolidato 5 %	108389 assegno provvisorio	Cappella del Purgatorio, in Santeramo (Bari) . . . . »	2.63
Id.	108390 assegno provvisorio	Cappella del Rosario in Santeramo (Bari) . . . . »	0.49
Id.	108391 assegno provvisorio	Cappella della Pietà in Santeramo (Bari) . . . . . »	2.22
Id.	85815	Mancuso Pietro fu Agostino, domiciliato a Fairmount Ill. (Stati Uniti d'America) . . . . »	90 —
Id.	85816	Mascara Maria fu Benedetto, vedova di Mancuso Agostino, domiciliata a Fairmount Ill. (Stati Uniti d'America) . »	90 —
Certificato provvisorio obbligazioni delle Venezie emesso dalla sezione di Regia tesoreria di Udine	287/4958	Brovedani Francesco fu Domenico, domiciliato a Clauzetto (Udine) . . . . (capitale) »	1,500 —
P. N. 5 %	2766	Muzi o Munzi Vittorio di Giuseppe, minore, sotto la patria potestà del padre, domiciliato a Roma . . . . . . »	100 —
Consolidato 5 %	80529	Rizzo Pasquale fu Gaetano, domiciliato a New York . . »	60 —
3.50 %	637757	Smorto Elvira di Salvatore, moglie di Scopelliti Diego, domiciliata a Reggio Calabria, vincolata . . . . »	130 —
Id.	645979	Intestata come la precedente, vincolata . . . . . . »	3.50
Cons. 5 %	284547	Bevilacqua Domenico fu Pietro, domiciliato a Udine, vincolata »	1,000 —
Id.	160029 solo certificato di usufrutto	per l'usufrutto: Lavagnino Maria di Agostino, vedova di Cirelli Natale . . . . » per la proprietà: Cirelli Maria fu Natale, minore, sotto la patria potestà della madre Lavagnino Maria di Agostino, vedova Cirelli, domiciliata a Santa Maria di Lagorara, comune di Maissana (Genova).	135 —
Id.	169568	Manai Salvatore di Efisio, domiciliato a Capraia (Livorno), vincolata . . . . »	20 —
3.50 %	273876	Brucato Giuseppe fu Angelo, domiciliato a Palermo, vincolata »	224 —
Id.	10324	Beneficio parrocchiale di San Mauro in Campo di Pietra, frazione del comune di Salzareda (Treviso) . . . . . »	3.50
Id.	154656	Fabbriceria di San Mauro abate in Campo di Pietra (Treviso), vincolata . . . . »	112 —
Id.	622518	Bonlini Cecilia chiamata Italia fu Giacomo-Pietro, moglie di Pusinich Giuseppe, domiciliata a Venezia . . . . »	220.50
Id.	777937	Dutto Genoveffa fu Giuseppe, minore, sotto la patria potestà della madre Chiocchia Margherita vedova di Dutto Giuseppe, domiciliata in Busca (Cuneo) . . . . . »	66.50
Id.	503905	Perri Salvatore fu Giuseppe, domiciliato a Cagliari . . . »	1,897 —
Id.	656055	Intestata come la precedente . . . . »	896 —
Cons. 5 %	44968	Intestata come la precedente . . . . »	400 —
Id.	45866	Intestata come la precedente . . . . »	525 —
Id.	138810	Intestata come la precedente . . . . »	200 —

Roma, 31 luglio 1924. Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 24 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero, durante la 2ª quindicina di dicembre 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni di opere complete).		
19132	79628	Sigray di S Marzano Alessandro - Fedeli Vito	« Il Reuccio malinconico ». - Opera musicale. — Partitura completa	Sigray di S. Marzano Alessandro - Fedeli Vito	Inedita. — Non ancora rappresentata
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19128	79607	Adami Giuseppe	« La rondine ». - Commedia lirica in tre atti. — Musica di Puccini Giacomo. — Libretto	Sonzogno - Casa musicale	12-9-1912. — Rappresentata la prima volta al Teatro di Montecarlo il 27-3-1917.
19130	79614	Armond Gerbidon	« Lift ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Inedita. — Rappresentata la prima volta all' « Olympia » di Milano il 19-7-1921.
19131	79623	Francini Anacleto (pseudonimo Bel Ami)	« La signorina Kanapé ». - Operetta in tre atti con musica di Miaglia Luigi	Francini Anacleto	Inedita. — Mai eseguita.
19133	79660	Guarino Emilio	« Carmela ». - Bozzetto drammatico napoletano. — Atto unico	Guarino Emilio	Novembre 1922. — Non ancora rappresentato.
19135	79666	Grimaldi Onofrio	« Un fascista innocuo ». - Scherzo comico in un atto	Grimaldi Onofrio	Inedito. — Mai rappresentato.
19129	79612	Montgomery - Manners	« La nuda verità ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Id. id.
19136	79690	Nicodemi Dario	« La Ghibellina ». - Opera in tre atti o quattro quadri. — Musica di Bianchi Renzo	Sonzogno - Casa musicale	21-11-1922. — Non ancora rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc. di opere drammatico-musicali).		
			. . . .		
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche (con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 20 delle opere riservate al termine dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante a 2ª quindicina di ottobre 1922.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell' autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — Opere drammatico-musicali. (Comprese le riduzioni complete).		
19091	79105	Bellini Ettore	« Selvaggia » su libretto. - Spartito per canto e pianoforte dell'operetta in tre atti su parole di Tom Cioffi e E. Corradi	Curci Fratelli (Casa musicale) - Napoli	12-2-1922 ed eseguito la prima volta a Roma lo stesso giorno.
19092	79106	Rossini Gioacchino - Bellini Ettore - Curci Alberto	« Rossini ». - Spartito per canto e pianoforte della commedia musicale su parole di E. Corradi	Detta	30-4-1922. — Rappresentata la prima volta a Roma lo stesso giorno.
			II. — Opere drammatiche. (Compresi i libretti d'opera).		
19071	79057	Chiarelli Luigi	« La morte degli amanti ». - Grottesco in tre atti	Società italiana degli autori	Inedito. — Rappresentato la prima volta il 22-1-1921 al « Valle » di Roma
19073	79086	Cioffi Tom - Corradi Edmondo	« Selvaggia ». - Operetta in tre atti musicata da Ettore Bellini. - Libretto	Curci Fratelli	Eseguita la prima volta a Roma il 12-2-1922.
19058	79012	Cogorno Raffaello	« O concorso de Sanremo ». - Commedia in genovese	Cogorno Raffaello	Inedita. — Mai rappresentata
19090	79104	Corradi Edmondo	« Rossini ». - Commedia in tre atti	Curci Fratelli (Casa musicale) - Napoli	Inedita. — Eseguita il 30-4-1922.
19072	79067	Fiducia Saverio	« Notti senz'alba ». - Commedia in tre atti	Società italiana degli autori	Rappresentata la prima volta al Teatro Sociale di Canicatti il 10-5-1917.
19053	79004	Morselli Ercole Luigi	« Glauco ». - Tragedia	Zarlatti Carlo - Roma	Ottobre 1919. — Rappresentata la prima volta a Roma all' « Argentina » il 30-5-1919.
19052	79003	Nicoletti Ernesto	« Perla d'oriente ». - Commedia in tre atti	Nicoletti Ernesto	Inedita. - Mai rappresentata.
19057	79011	Rocca Lodovico	« La corona di Re Gaulo ». - Riduzione per canto e pianoforte tratta dalla partitura originale per canto e orchestra dell'opera in tre atti su libretto di Cesare Meoni	Rocca Lodovico	Inedita. — Mai rappresentata.
			III. — Composizioni musicali diverse. (Comprese le parziali riduzioni d'opera, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19059	79042	Barison Cesare	« Le soir ». - Partitura per violino e pianoforte	Società italiana degli autori	30-6-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.
19060	79043	Detto	« Danse des Sylphes ». - Partitura per violino e pianoforte	Detta	30-1-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19061	79044	Barison Cesare	« Cloche du soir ». - Partitura per violino e pianoforte	Società italiana degli autori	30-1-1922. — Non eseguita in pubblico.
19082	79096	De Lucia Nadir	« Baciai la rosa » (J'embrasse une rose). - Versi italiani di Raniero Nicolai. — Traduzione francese di Tom Cioffi	Curci Fratelli (Casa musicale) - Napoli	1-3-1922. — Eseguita la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19083	79097	Detto	« Ricamo ». - Romanza per canto e pianoforte. — Versi italiani di Stelio De Frena. Traduzione francese di Tom Cioffi	Detta	1-3-1922. — Eseguita la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19084	79098	De Sona Renato	« Zingara ». - Pezzo pér pianoforte a due mani	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta in Napoli lo stesso giorno.
19086	79100	Detto	« Toujours-Toujours ». - Valtzer per pianoforte a due mani	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19087	79101	Detto	« Meriggio ». - Pezzo per pianoforte a due mani	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19085	79099	Nelson Rudolf	« Duetto comico ». - Musica di Rudolf Nelson, parole di Tom Cioffi	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19075	79089	Persico Mario	« Sette piccole liriche ». - Composizione per canto e pianoforte. — Vol. 2° contenente: Ultimo canto - Notte di neve - Con gli angioli. — Versi di G. Pascoli	Detta	28-2-1922. — Eseguita la prima volta a Napoli lo stesso giorno
19076	79090	Detto	Sette piccole liriche ». - Composizione per canto e pianoforte. — Vol. 1°: Paranzella - Assenza - Orfano - Notte dolorosa	Detta	28-2-1922. — Eseguita la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
1 077	79091	Detto	« Danza burlesca ». - Pezzo per violino e pianoforte	Detta	Eseguito la prima volta a Napoli il 1°-6-1922.
19078	79092	Detto	« Danza burlesca ». - Pezzo per violino e pianoforte	Detta	1-6-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19062	79045	Ranzato Virgilio	« La campanella dei nani ». - Partitura per orchestra da sola	Società italiana degli autori	1-7-1922. — Eseguito la prima volta al « Casanova » di Milano il 17-7-1922.
19063	79046	Detto	« La campanella dei nani ». - Shimmy-fox trot per canto e pianoforte. — Parole di Sala C. M.	Detta	1-7-1922. — Eseguito la prima volta al « Casanova » di Milano il 17-7-1922.
19064	79047	Detto	« La sigaretta ». - Shimmy-fox trot per piano e orchestra	Detta	1-7-1922. — Eseguito la prima volta al « Casanova » di Milano il 17-7-1922.
19065	79048	Detto	« La fuggitiva ». - Partitura per canto e piano. - Versi di Leghissa Adolfo	Detta	1-7-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.
19066	79049	Detto	« Aubade ». - Partitura per violino e pianoforte	Detta	1-4-1922. — Non ancora eseguito in pubblico.
19067	79050	Detto	« Tarantella ». - Partitura per violino e pianoforte	Detta	28-6-1922. — Non ancora eseguito in pubblico.
19068	79051	Detto	« Novelletta ». - Partitura per violino e pianoforte	Detta	1-4-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19069	79052	Ranzato Virgilio	« Madrigale ». - Partitura per violino e pianoforte	Società italiana degli autori	1-4-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.
19070	79053	Detto	« La Checca al ballo ». - Canzone umoristica del fox-trot dell'asino. — Parole di Leghissa Adolfo	Detta	1-7-1922. — Non ancora eseguita in pubblico.
19074	79088	Robert Hayos	« Pegnoir-Trot ». - Fox-trot per canto e piano su parole di Tom Cioffi	Curci Fratelli (Casa editr. musicale) - Napoli	1-1-1922. — Eseguito a prima volta a Napoli nello stesso giorno.
19088	79102	Rossomandi Florestano	« Visione di sogno ». - Composizione per canto e pianoforte	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli nello stesso giorno
19089	79103	Schnitzler A.	« Velo di Pierrette ». - Pantomima musicata da Ernst Dohnanye. — Libretto	Detta	1-1-1922. — Rappresentata lo stesso giorno a Napoli.
19080	79094	Stolz Robert	« Piccola Geisha ». - Fox-trot per canto e piano su parole di Tom Cioffi	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno
19081	79095	Detto	« Nell'auto ». - One-step per canto e piano su parole di Tom Cioffi	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli lo stesso giorno.
19079	79093	Trimarchi Rocco	« Rayah-Trot ». - Fox-trot per canto e piano su parole di Tom Cioffi	Detta	1-1-1922. — Eseguito la prima volta a Napoli nello stesso giorno.
			IV. — Opere cinematografiche. (Films).		
			. . . .		
			V. — Opere coreografiche o mimiche. (Con o senza musica).		
19055	79009	Falasusca Augusto - Monopoli Alfredo	« Il segreto della cassaforte ». - Mimodramma in un prologo e quattro parti	Falasusca Augusto - Monopoli Alfredo	Inedito. — Mai rappresentato
19056	79010	Detti	« Marietta ». - Mimodramma in un prologo e quattro parti	Detti	Id. id.
19054	79006	Pollone Carlo - Campogalliani Carlo	« Bersaglio umano ». - Mimodramma in quattro parti e 931 quadri	Pollone Carlo - Campogalliani Carlo	Id. id.

Roma, 3 marzo 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a borse di studio normali e di perfezionamento presso la Regia università di Firenze.

Concorso per esame ai posti normali.

Al 1° anno di corso possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito la licenza liceale col greco; al 2°, 3° e 4° anno coloro che abbiano sostenuto gli esami in tutte le materie consigliate dalla rispettiva Facoltà di lettere per gli anni precedenti, riportando in essi una media non inferiore ad otto decimi.

Le domande, in carta bollata da due lire, devono essere inviate alla segreteria dell'Istituto (piazza S. Marco, n. 2), non più tardi del 15 ottobre p. v.

Alla domanda dovrà unirsi la fede di nascita, debitamente legalizzata, e il diploma, o il certificato, di licenza liceale pei concorrenti di primo anno; il foglio di congedo pei concorrenti degli anni successivi, che provengano da altra Università.

L'esame di concorso consisterà per tutti in una prova scritta e in una prova orale sulle lingue e letterature italiana, latina e greca. Le prove scritte avranno luogo su temi assegnati dalla Commissione esaminatrice, e graduati secondo l'anno di corso e secondo l'ordine di studi (filologia e filosofia) a cui i concorrenti vogliono essere ammessi. La prova scritta di latino pei concorrenti di primo anno consisterà in una versione dall'italiano in latino, per tutti gli altri in una composizione latina. La prova scritta di greco consisterà per tutti in una versione dal greco Le prove orali avranno luogo dopo le scritte in giorni che saranno fissati dalla Commissione.

I concorrenti alla borsa pel 4° anno dovranno inoltre sostenere, o dimostrare di aver sostenuto, un esame di lingua tedesca corrispondente alla materia di un anno di corso.

Non può conseguire la borsa di studio chi non ottenga almeno otto decimi negli esami.

L'assegno dura per tutti i mesi di lezione e per tutti gli anni di corso, quando siano superati gli esami di passaggio, riportando in essi una media di nove decimi e non meno di otto decimi in ciascuno.

I concorrenti dovranno trovarsi la mattina del 20 ottobre ad ore 9 nella sede dell'Istituto.

Concorso per titoli ai posti di perfezionamento.

Possono concorrere tutti coloro che abbiano conseguito, non prima del giugno 1921, la laurea in lettere o in filosofia in una Università del Regno, inviando alla segreteria dell'Istituto non più tardi del 15 ottobre p. v. la domanda in carta da bollo da due lire, corredata dell'atto di nascita legalizzato, dei certificati comprovanti le classificazioni riportate negli esami speciali ed in quello di laurea, non che della tesi di laurea e di quegli altri lavori, manoscritti o a stampa, che ritengano utili a dar saggio dei loro studi.

I concorrenti debbono dichiarare nella domanda quali sono gli studi in cui intendono perfezionarsi. Coloro che conseguono l'assegno, debbono iscriversi a tre corsi, a loro scelta, e al termine dell'anno scolastico sostenere in essi gli esami, presentare un lavoro scritto e sostenerne la discussione orale.

E' incompatibile la condizione di perfezionando sussidiato con quella di supplente in pubbliche scuole.

Il penultimo mese dell'assegno sarà pagato dopo la presentazione della tesi, e l'ultimo mese dopo fatti gli esami speciali. Vi sarà decadenza dal diritto di riscuotere queste due ultime rate entro l'anno scolastico successivo a quello pel quale la borsa fu conferita.

Il Consiglio di facoltà decide, nella sua prima adunanza del mese di novembre, sul conferimento delle borse, ripartendo secondo opportunità le normali e quelle di perfezionamento, e fissando di ciascuna l'ammontare.

Firenze, 1° agosto 1924.

Il direttore della segreteria: ODDONE MARINI.

Il preside della facoltà: OLINTO MARINELLI.

Il soprintendente: CESARE MERCI.

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati dichiarati vincitori e dei candidati riconosciuti idonei nel concorso a tre posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

Veduto il proprio decreto in data 18 gennaio 1924, col quale fu indetto il concorso per titoli per la nomina a tre posti di referendario del Consiglio di Stato;

Veduti i processi verbali delle deliberazioni adottate dalla Commissione esaminatrice;

Veduta la graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso e dei candidati riconosciuti idonei e classificati dopo i vincitori;

Veduto l'art. 24 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2840, concernente modificazioni all'ordinamento del Consiglio di Stato e della Giunta provinciale amministrativa;

Visto l'art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Decreta:

La graduatoria dei candidati dichiarati vincitori del concorso e dei candidati riconosciuti idonei è approvata.

La graduatoria predetta sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'interno per gli ulteriori effetti di legge.

Il capo dell'ufficio del personale amministrativo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 20 luglio 1924.

Il Ministro: FEDERZONI.

N. di graduatoria	COGNOME E NOME	Qualità e grado		Titoli di preferenza		Voto
				Benemerenze di guerra	Età	
1	Gioffredi avv. Raffaele	Procuratore del Re	5°	—	—	29
2	Carassai prof. avv. Carlo	Vice prefetto di 2ª classe	6°	—	—	28 ½
3	Padula prof. avv. Alfredo	Consigliere Ministero economia nazionale	8°	—	—	28
4	Martina avv. Giuseppe	Giudice	6°	Medaglia d'argento al valor milit. - mutilato di guerra	—	27 ½
5	Montagna avv. Raffaele	Giudice	6°	—	—	27 ½
6	Sbrocca dott. Aurelio	Ispettore generale del Ministero dell'interno	5°	—	9-2-1877	26 ½
7	Vitale dott. Antonino	Capo divisione al Ministero dei lavori pubblici	6°	—	24-9-1881	26 ½
8	Sera avv. Gioacchino	Referend. della Corte dei conti	6°	—	22-12-1882	26 ½
9	Ferrara avv. Andrea	Consigliere di Corte d'appello	5°	—	—	26
10	Borrelli avv. Bernardo	Vice prefetto di 2ª classe	6°	—	—	25 ½
11	Semeraro avv. Giuseppe	Giudice	6°	Ex combattente - 1 campagna di guerra	—	25
12	Ortolani dott. Giovanni	Vice prefetto di 2ª classe	6°	—	27-6-1875	25
13	Tivaroni prof. dott. Jacopo	Preside del Regio istituto tecnico	7°	—	15-8-1977	25
14	Lo Monaco dott. Attilio	Consigliere di 1ª classe Amministrazione dell'interno	7°	—	20-2-1883	25
15	Parisi avv. Carlo	Giudice	6°	—	26-8-1883	25
16	Pierro dott. Mariano	Consigliere di 1ª classe Amministrazione dell'interno	7°	—	16-9-1883	25
17	Piacentini avv. Mario	Giudice	6°	—	27-8-1887	25
18	Cosatti dott. Mario	Capo sezione al Ministero della pubblica istruzione	7°	Croce al merito di guerra - ex combatt. - 2 campagne di guerra	2-9-1883	24
19	Cerciello avv. Renato	Ufficiale di concetto di 2ª classe presso la segreteria del Senato	8°	Croce al merito di guerra - ex combatt. - 2 campagne di guerra	19-5-1897	24
20	Monaco avv. Beniamino	Consigliere di Corte d'appello	5°	—	7-2-1873	24
21	Fontana avv. Alberto	Procurat. del Re	5°	—	29-12-1875	24
22	Cianetti dott. Gino	Capo sezione al Ministero della guerra	7°	—	8-4-1878	24
23	Soprano dott. Domenico	Vice prefetto di 2ª classe	6°	—	20-6-1881	24
24	Vocino dott. Michele	Capo sezione al Ministero della marina	7°	—	27-9-1881	24
25	Lampis avv. Giuseppe	Giudice	7°	—	1-4-1886	24
26	Corso dott. Giovanni	Consigliere di 2ª classe nell'Amministraz. dell'interno	8°	—	6-2-1887	24
27	Miranda dott. Luigi	Consigliere di 1ª classe nell'Amministraz. dell'interno	7°	—	31-3-1888	24

BOSELLI GIUSEPPE, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.